

D.L. 22/04/2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2021, n. 96.

Art. 10-quater. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie [\(146\)](#) [\(150\)](#)

In vigore dal 16 giugno 2022

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- a) fino al 30 settembre 2022, per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: [\(147\)](#)
 - [1] aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; [\(148\)](#)
 - 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

[\(147\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 11, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 agosto 2022, n. 108](#).